

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Roma, 31 maggio 1988

Circolare n. 18

1. Confraternite

Con la Circolare n. 15 del 2 luglio 1987, il Comitato C.E.I. per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici chiedeva la compilazione di alcune schede di rilevazione sulle confraternite esistenti nella diocesi al fine di una intesa con le autorità ministeriali per l'individuazione delle procedure atte a definire il loro assetto giuridico. Il termine della rilevazione era stato fissato al 31 ottobre 1987. A tale data, alcune diocesi hanno inviato gli elenchi o hanno segnalato di non avere confraternite; ma diverse altre non hanno inoltrato alcuna indicazione. Qualche Vescovo ha chiesto una proroga del tempo per l'invio degli elenchi, a motivo delle oggettive difficoltà incontrate nel ricostruire le situazioni di fatto esistenti. Altri Vescovi peraltro hanno chiesto che si proceda con celerità a definire i problemi, per non tenere in sospeso troppo a lungo posizioni incerte.

Per venire incontro alle diverse esigenze, il Comitato:

- si dichiara disponibile a un ulteriore invio di schede di rilevazione a coloro che ne faranno richiesta perchè sprovvisti;
- chiede che entro il **30 giugno 1988** le diocesi che non hanno ancora provveduto, inviino gli elenchi completi oppure comunichino la non esistenza di confraternite nella loro circoscrizione;
- si impegna ad avviare contatti dopo il 30 giugno 1988 con il Ministero competente per una soluzione definitiva e a dare tempestiva comunicazione a tutti i Vescovi delle conclusioni raggiunte.

2. Contributo degli enti di base quando un sacerdote con i propri stipendi o pensioni supera il tetto massimo della remunerazione.

Da parte di alcuni è stata risolleata la questione della possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, alla remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici nel caso in cui un sacerdote con uno o più stipendi o pensioni computabili raggiunga o superi il tetto massimo della propria remunerazione.

Tenuto presente quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 24 della legge 222/1985 e dalla delibera n. 47 della Conferenza Episcopale Italiana, si ribadisce che non è possibile esentare l'ente di base dall'assegnare un proprio congruo contributo al sacerdote che vi presta servizio.

Inoltre va riaffermato che per la remunerazione dovuta dall'ente di base il singolo sacerdote è soggetto all'obbligazione fiscale.

L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, a norma dell'articolo 25 della legge 222/1985, è tenuto a operare le ritenute fiscali per la remunerazione proveniente dagli enti ecclesiastici. Qualora lo stesso Istituto non sia in grado di recuperare la somma corrispondente mediante trattenuta nel momento dell'assegnazione mensile, la deve ripetere dai singoli sacerdoti; e questi hanno l'obbligo di saldare il proprio debito.

Non si deve dimenticare che la mancata restituzione di quanto indebitamente trattenuto si ripercuote a danno degli altri confratelli sacerdoti e potrebbe obbligare l'Istituto alle azioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti statutari.

3. Cambio del parroco di una parrocchia - comunicazione delle variazioni al registro delle persone giuridiche.

Alcune curie diocesane segnalano che per la comunicazione della variazione del rappresentante legale di una parrocchia il cancelliere del Tribunale esige il versamento di una nuova tassa di concessione governativa.

Tale richiesta non è legittima: infatti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e le successive modificazioni, oltre alle tasse per l'iscrizione, ne prevedono una per "registrazione ai sensi dell'art. 33 del codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche" (Titolo II, lettera b)); non prevedono invece nessuna tassa per la comunicazione di uno dei dati indicati nell'art. 34 c.c., tra i quali è compresa appunto la variazione del nominativo del rappresentante legale.

Si riconferma pertanto quanto già contenuto nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 2 aprile 1987, Prot. 1-23-1 (85) 1990: "Nel registro delle persone giuridiche dovranno essere iscritte, entro i **quindici giorni dalla data del provvedimento** (art. 27 disp. att. cod. civ.), le variazioni che interverranno nel tempo riguardo alla legale rappresentanza della parrocchia. A tal fine sarà prodotto alla cancelleria del Tribunale **un attestato del cancelliere della curia** da cui risulti la intervenuta variazione, con la indicazione del nome del nuovo parroco; nello stesso modo si dovrà procedere quando fosse nominato un amministratore parrocchiale".

4. Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Data di inizio dell'applicabilità.

Da diverse parti è pervenuta la richiesta di chiarimenti circa il momento di inizio dell'applicabilità della tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

La tassa in oggetto, come si sa, è stata stabilita con delibera dei Vescovi della provincia ecclesiastica o, previa autorizzazione della Congregazione per i Vescovi, da quelli della regione ecclesiastica. Tale delibera, a norma del can. 1264,1, ha dovuto ottenere l'approvazione della Sede Apostolica (Congregazione per il clero).

Al fine della individuazione del momento d'inizio della sua applicabilità, ci si attenga ai seguenti criteri:

- dalla data stabilita nella delibera, se questa ha previsto il tempo dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali adottate;
- dalla data dell'approvazione da parte della Congregazione per il clero, se la delibera non ha espressamente previsto il tempo dell'entrata in vigore di tali disposizioni.

In ogni caso, l'applicazione della tassa non può retroagire al periodo precedente alla data di assunzione della delibera da parte dei Vescovi, essendo assolutamente inammissibile la retroattività delle norme in materia tributaria.

5. Vescovi-parroci.

Anche per sollecitazione della Congregazione per i Vescovi, si richiama l'attenzione su una fattispecie caratteristica, che per ragioni storiche potrebbe ancora essere presente in talune diocesi.

Si tratta di questo: si danno casi di parrocchie, la cui titolarità è "ab antiquo" affidata al Vescovo; questi, ovviamente, non potendo esercitare direttamente la cura delle anime, nomina solitamente un vicario curato che vi provvede a suo nome. In qualche caso, addirittura, si tratta di parrocchie che appartengono a una diocesi diversa da quella propria del Vescovo interessato, ridotte in questa condizione per ragioni prevalentemente patrimoniali (i beni beneficiari erano parte integrante della mensa episcopale).

Non è chi non veda la singolarità di queste situazioni, da ritenere oggi non più sostenibile, salvo casi particolari, alla luce del magistero conciliare e degli orientamenti codiciali: la comunità parrocchiale ha diritto di avere un pastore proprio, che goda della pienezza della giurisdizione parrocchiale, così come l'efficacia del ministero pastorale esige normalmente una figura precisa e unitaria di pasto-

re. Un'eccezione a questi principi potrebbe farsi soltanto quando vi fossero ragioni di straordinaria validità sotto il profilo pastorale.

Si rivolge quindi ai Vescovi eventualmente interessati la preghiera di voler considerare i casi di parrocchie che si trovano nella condizione sopra descritta, tenendo presente che il Santo Padre ha conferito alla Congregazione per i Vescovi la facoltà di accogliere, da parte degli Ordinari diocesani che ne facciano richiesta, l'istanza che tali parrocchie rientrino nella comune normativa canonica e che quindi il Vescovo sia sollevato dall'ufficio e dal titolo di parroco di quelle medesime parrocchie.

Il Comitato resta volentieri a disposizione per offrire eventuali chiarimenti e per favorire il perfezionamento delle pratiche.

6. Iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche.

Per completezza di documentazione si allega la circolare del Ministero dell'interno n. 64 del 28 ottobre 1987 (cf. Allegato n. 1), riguardante l'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche. La circolare era stata tempestivamente pubblicata su "L'Amico del Clero" n. 12 del dicembre 1987.

7. Adempimenti catastali

I trasferimenti e i ritrasferimenti di beni previsti dalla legge n. 222/1985 hanno dato luogo ad alcune difficoltà per quanto riguarda i dati da fornire agli Uffici Tecnici Erariali in occasione della presentazione delle prescritte domande di voltura, di accatastamento o di variazione relative ai cespiti patrimoniali degli Istituti diocesani e degli altri enti ecclesiastici interessati.

A seguito degli opportuni contatti presi dal Comitato con lo stesso Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali -, si è ottenuta la diramazione a tutti gli Uffici Tecnici Erariali di una Circolare, datata 13 aprile 1988 (cf. Allegato n. 2), che reca le necessarie istruzioni circa i limiti nei quali gli adempimenti richiesti potranno essere eseguiti prima del 31 dicembre 1989, e cioè in tempo utile per il godimento delle esenzioni dall'imposta di bollo e dai tributi catastali.

Le istruzioni sono formulate con sufficiente chiarezza cosicchè si ritiene superfluo trascriverne analiticamente il contenuto e possibile rinviare il lettore al testo della Circolare stessa.

Anche per l'esecuzione degli adempimenti catastali, come si constaterà nel corso della lettura della Circolare ministeriale, sono state concesse agevolazioni simili a quelle relative alle trascrizioni di cui al successivo paragrafo 8.

In particolare:

- a) potranno essere prodotte ai competenti Uffici Tecnici Erariali domande di voltura prive dell'indicazione del numero di partita nonchè degli indicativi catastali dei singoli beni soggetti di trasferimento (tale agevolazione non è applicabile invece nei ritrasferimenti disposti ai sensi dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222 del 1985 per le stesse ragioni che saranno indicate a proposito delle note di trascrizione relativa alle stesse fattispecie);
- b) è stato concesso l'esonero dalla produzione dei certificati catastali, normalmente richiesti nella generalità dei casi dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650;
- c) si è preso atto che l'art. 28 della legge n. 222 del 1985 implicitamente esime dall'indicare nelle domande di voltura la cronistoria dei passaggi intermedi, richiesta invece per tutti gli altri soggetti dall'art. 4, comma settimo, del citato D.P.R. n. 650 del 1972;
- d) anche nei casi di ritrasferimento, per i quali è inevitabile il rispetto delle regole generali, trattandosi di individuare il singolo cespite ritrasferito nel complesso dei beni pervenuti agli Istituti diocesani p.s.c., vale l'esonero dalla presentazione dei certificati catastali e quello dalla specificazione della cronistoria dei passaggi intermedi;
- e) le volture potranno essere eseguite direttamente dall'ente ecclesiastico risultante in Catasto (es. beneficio parrocchiale di S. Pietro) al destinatario del bene (es. ente parrocchia di S. Pietro) evitandosi così la doppia voltura dall'ente beneficiario estinto all'Istituto diocesano e, successivamente, da quest'ultimo al nuovo ente parrocchia;
- f) infine, per le domande di accatastamento di nuove costruzioni o di variazioni relative ad immobili precedentemente denunciati, la continuità storica, per i beni già intestati ad enti ecclesiastici, va indicata con il semplice riferimento alla legge n. 222 del 1985 e la menzione "in sostituzione degli enti ecclesiastici estinti"; tale continuità dovrà invece essere dimostrata con la citazione degli estremi degli atti di trasferimento (es. Atto di compra-vendita - Rogito Notaio P.P. di Roma in data 10.V.1986 Rep. n. 44722), quando i beni fossero precedentemente intestati a persona fisica.

La Circolare si conclude con l'esplicito invito a tutti gli Uffici dipendenti a fornire la massima collaborazione agli enti interessati al fine di rendere più agevole e meno oneroso il conferimento dei beni in oggetto.

8. Trascrizioni presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari dei trasferimenti immobiliari di cui agli artt. 22, 28 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con la Circolare n. 16 del 15 luglio 1987 questo Comitato portò a conoscenza degli Ecc.mi Vescovi diocesani le istruzioni diramate in questa materia ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette negli Affari, con propria Circolare n. 45 del 2 luglio 1987.

In epoca immediatamente successiva pervennero tanto a questo Comitato quanto all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero numerose segnalazioni, da parte degli Istituti diocesani p.s.c., di difficoltà incontrate al momento della presentazione delle Note di trascrizione presso alcune Conservatorie dei registri immobiliari. Molte di tali difficoltà sono state poi superate a mano a mano che i competenti uffici statali acquisivano, anche per le vie brevi, nuovi chiarimenti dall'Amministrazione centrale. Permasero invece i rifiuti opposti dalla maggior parte delle Conservatorie, ormai dotate di sistemi meccanizzati, che insistevano per ottenere precise individuazioni dei singoli cespiti oggetto del trasferimento, compresi i dati catastali dei singoli beni.

Nell'intento di sormontare anche queste difficoltà, il Comitato riprese gli opportuni contatti con il Ministero delle Finanze ed è ora in grado di portare a conoscenza degli Ecc.mi Vescovi diocesani il testo della nuova Circolare, emanata dalla stessa Direzione Generale competente in data 18 maggio 1988 e distinta con il n. 32 (cf. Allegato n. 3).

Con questa nuova Circolare il Ministero, d'intesa con quello di Grazia e Giustizia, dà istruzioni alle Conservatorie dei Registri Immobiliari con servizio automatizzato di accettare le note di trascrizione, su modello meccanizzato, anche senza la indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni trasferiti, purchè nel riquadro destinato alla descrizione dell'atto di cui si chiede la trascrizione (quadro A dell'Allegato n. 3 alla richiamata Circolare n. 15 di questo Comitato) sia indicato: "Devoluzione ad Enti Ecclesiastici ex artt. 22, 28 e 30 - L. 222/1985".

Si conferma così in via ufficiale quanto era già stato indicato per le vie brevi dai competenti Uffici ministeriali circa la possibile esecuzione delle trascrizioni presso tutte le Conservatorie, comprese quindi quelle già automatizzate, anche senza specifica individuazione dei cespiti oggetto del trasferimento con tutti i riferimenti catastali normalmente richiesti dalle vigenti disposizioni di carattere generale (legge 27 febbraio 1985, n. 52).

L'altra deroga, relativa all'esonero della indicazione degli intestatari, deve ritenersi riferita alla disposizione, precedentemente impartita dallo stesso Ministero delle Finanze a tutte le Conservatorie dei Registri Immobiliari, secondo la quale "... non è consentito indicare nelle note dati anagrafici tra loro alternativi...". In effetti la legge n. 222 del 1985 dispone (art. 28) il trasferimento agli Istituti diocesani p.s.c. dei beni già appartenenti agli enti beneficiari estinti, dei quali dà un'elencazione che si conclude con l'espressione residuale "...o comunque denominati, ..." ed è evidente che tale espressione non consente di indicare ad es. il codice fiscale dell'ente "contro" il quale operare la trascrizione nei casi in cui, per la provenienza "ab antiquo", manchi il titolo redatto nelle debite forme e risultino diverse intestazioni catastali succedutesi nel tempo (quali: Beneficio parrocchiale di S. Pietro e Prebenda parrocchiale di S. Pietro).

In questi casi si potrà omettere l'indicazione del precedente intestatario e inserire la formula: "Devoluzione ad enti ecclesiastici ex artt. 22, 28 e 30 - L. 222/85".

La Circolare ministeriale sottolinea infine che le note di trascrizione relative al **ritrasferimento** dei beni di cui all'art. 29 della legge n. 222/1985 dovranno essere compilate con tutti i dati richiesti dallo stesso modello di nota meccanografica.

Il Comitato ritiene che la completezza dei dati in questi casi sia comunque necessaria, anche per le trascrizioni presso Conservatorie non ancora automatizzate, trattandosi di trasferimenti di singoli cespiti e non dell'intero patrimonio dell'ente beneficiario estinto.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

Divisione Affari del Culto Cattolico

CIRCOLARE N. 64

Roma, 28 ottobre 1987

- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
T R E N T O
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
B O L Z A N O
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
A O S T A

OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche.

Come è noto, sugli "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" incombe l'obbligo, a termini degli artt. 5 e 6 della legge 20 maggio 1985 n. 222, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

I termini per effettuare detta iscrizione sono i seguenti:

- per gli enti riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della surrichiamata legge: 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, per sunto, nella Gazzetta ufficiale (art. 27, comma 2°, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile);
- per le diocesi, le parrocchie e gli istituti per il sostentamento del clero: entro il 31 dicembre 1989 (art. 6, comma 3°, legge n. 222/1985);
- per gli enti già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge il termine è scaduto il 3 giugno 1987 (art. 6, comma 1°, legge n. 222/1985).



Ministero dell'Interno

- 2 -

Effetto della mancata iscrizione: la impossibilità per gli "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" di concludere negozi giuridici fino a quando non avranno adempiuto al relativo obbligo;

Le modalità per effettuare l'iscrizione di cui trattasi sono state dettate dall'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 ed illustrate con:

- circolare in data 4 agosto 1986 del Ministero di Grazia e Giustizia indirizzata ai sigg. Presidenti delle Corti d'Appello ed ai sigg. Procuratori Generali presso dette Corti (allegata alla circolare n. 56 inviata in data 5 settembre 1986 alle SS.LL.);
- circolare in data 2 aprile 1987 del predetto Ministero, indirizzata alle stesse Autorità giudiziarie ed allegata alla circolare n. 61 inviata in data 15 aprile 1987 alle SS.LL.;
- circolare della C.E.I. n. 14 in data 3 aprile 1987, allegata alla predetta circolare n. 61 del 15 aprile 1987.

Acquista particolare rilevanza nel contesto di dette "modalità" la circostanza (art. 15, comma 4°, del regolamento approvato con D.P.R. n. 33/1985) che, ai fini della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, può essere allegato alla relativa istanza, in luogo del decreto di riconoscimento, l'atto col quale il Ministro dell'Interno attesta che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929, indica gli elementi che dimostrano tale possesso, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non sono intervenute nel tempo cause di estinzione della personalità giuridica stessa.



Ministero dell'Interno

- 3 -

Tutto ciò premesso, in relazione alle esperienze maturate negli ultimi mesi, si ritiene di richiamare la cortese attenzione delle SS.LL., con preghiera di volerne rendere edotti, nel modo ritenuto maggiormente opportuno, anche i Sigg. Presidenti dei Tribunali, sulle seguenti considerazioni:

- l'unico atto che, in mancanza di un provvedimento formale di riconoscimento, sia idoneo a consentire l'iscrizione di un ente ecclesiastico nel registro delle persone giuridiche è l'attestato del Ministro dell'Interno previsto dal 4° comma dell'art. 15 del regolamento, con esclusione quindi di qualsiasi altro atto;
- la utilizzazione di "qualsiasi altro atto" rende invalida l'iscrizione stessa con possibile pregiudizio per la buona fede dei terzi, a tutela della quale è stato invece sancito l'obbligo della iscrizione; questa Amministrazione pertanto, quando vengono esibiti certificati di iscrizione rilasciati dalle cancellerie dei Tribunali ad enti che non hanno ottenuto né un provvedimento formale di riconoscimento né il rilascio dell'attestato sostitutivo, segnala il fatto al Presidente del Tribunale ai fini della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione;
- le Confraternite sono "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" solo se è stato loro riconosciuto il fine esclusivo o prevalente di culto a termini dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262; esse in mancanza di tale riconoscimento sono da ritenersi sottoposte alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e non soggette quindi all'obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche;



Ministero dell'Interno

- 4 -

- le parrocchie devono produrre, ai fini della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, un estratto del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con la indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (in caso di elencazione, è sufficiente la produzione di copia della prima pagina del decreto e di quella in cui è indicata la parrocchia interessata); le Prefetture vorranno pertanto curare, nel rispetto delle norme sull'imposta fissa di bollo, il rilascio ai richiedenti di estratti per copia conforme del richiamato provvedimento ministeriale;
- tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - meno, fino al 31 dicembre 1989, le diocesi, le parrocchie e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero - devono allegare alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili, ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati (v. circolare n. 57 del 15 settembre 1986):
 - a) il certificato della cancelleria del Tribunale da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del suo potere di rappresentanza;
 - b) la deliberazione del competente organo collegiale ove da tale certificato risulti che il legale rappresentante dell'ente non ha il potere di porre in essere gli atti che chiede di essere autorizzato a compiere;
- il certificato di cui alla lettera a) del punto precedente deve essere in regola con la legge sul bollo anche se prodotto in fotocopia (allo stato: o carta legale o marca da bollo da L. 5.000), deve essere stato rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data dell'esibizione e va allegato ad ogni pratica.

IL DIRETTORE GENERALE

MODULARIO
CATASTO 371

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Roma, 13 APR. 1988

19

Al l'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero

R O M A

Servizio T.C. III
Prot. N.° 3/826 *Allayati*
3/1050

Risposta al Foglio del
Servizio N.° 1739/88
1984/88

OGGETTO: Legge 222/85 - Nuovo assetto degli Enti Ecclesiastici.

In esito a quanto richiesto con nota a cui si risponde, si invia copia della lettera-circolare n. 3/1473 del 9/4/88 nella quale sono state specificate le procedure catastali per dare attuazione ai contenuti della legge 222/85.

Si inviano inoltre gli esemplari dei modelli relativi alle domande di volture di Catasto terreni e urbano, nonché quelli per denunce di nuovi accatastamenti e variazione, preavvertendo che detti modelli, essendo in corso di ristampa presso il Poligrafico dello Stato, potranno subire variazioni tipografiche, pur mantenendo sostanzialmente inalterati i contenuti.

Comunque tutti i modelli in uso sono disponibili presso le sedi degli Uffici Tecnici Erariali, ai quali gli interessati potranno rivolgersi per ottenerne le quantità necessarie per l'espletamento delle pratiche in oggetto.

IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE III
DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Ing. Giancarlo ALES)

Allegato n. 2

I.C.S.C.	Pos.	
	Prot.	2977/88
	Data	13 APR. 1988



LETTERA - CIRCOLARE

MOD. 2

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Roma, 9 aprile 1988

Ai Uffici Tecnici Erariali

LORO SEDI

Servizio T.C. III
Prot. N. 3/1473 Allegati

Risposta al Foglio del
Servizio N. 2

OGGETTO: legge 20 maggio 1985, n.222 - Nuovo assetto degli Enti ecclesiastici.

Sono pervenute da parte di alcuni dipendenti uffici, nonché dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, richieste di chiarimenti per il trasferimento agli "Istituti per il Sostentamento del Clero" o ritrasferimento a taluni Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dei beni appartenenti alle "mense vescovile, benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati" così come elencati nell'art.28 della legge 222 del 20/5/1985.

In merito si osserva che la legge suddetta prevede diverse ipotesi sinteticamente così riassumibili:

- a) trasferimenti conseguenti ai decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano (art.22, comma terzo);
- b) trasferimenti relativi a beni che per legge passano dagli Enti beneficiari estinti agli Istituti diocesani o interdiocesani eretti ai sensi della legge stessa (art.28);
- c) trasferimenti disposti con decreto del Vescovo diocesano dagli Istituti diocesani o interdiocesani a favore dell'Ente diocesi, degli Enti parrocchia o dei Capitoli non soppressi (art. 29, comma quarto);
- d) trasferimenti "ope legis" dagli Enti "Chiesa parrocchiale" agli Enti parrocchia eretti ai sensi della legge stessa (art.30).

Inoltre, ai fini della voltura catastale l'art.31 prevede, in esenzione di ogni tributo ed onere fino al 31/12/89, che i predetti trasferimenti avvengano sulla base dei decreti ministeriali

senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, fatte salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Ne consegue che potranno essere prodotte agli Uffici Tecnici Erariali domande di voltura prive dell'indicazione del numero di partita nonché degli indicativi catastali dei beni oggetto di trasferimento, per le quali sarà quindi impossibile tecnicamente dar corso all'immediata esecuzione.

D'altronde è stato fatto presente da parte dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero (Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che il disallineamento delle intestazioni con le effettive denominazioni degli Enti ecclesiastici da estinguere, non consentono di elencare le partite catastali su cui operare le modifiche di intestazioni.

E' stata altresì rappresentata l'impossibilità temporanea di indicare con precisione l'inventario patrimoniale e quindi i beni da trasferire.

Ciò premesso, nell'intento di rendere attuabile nel tempo la registrazione delle predette domande di volture, così come previsto per legge, ed allo scopo di uniformare, nell'ambito delle norme che regolano la materia catastale, la presentazione nonché la trattazione delle domande stesse, prodotte ai sensi degli artt. 22, 28, 30 e dell'art. 29 della legge in oggetto, si dettano le norme e le procedure alle quali dovranno attenersi sia gli Enti Ecclesiastici sia i dipendenti Uffici.

A) Presentazione domande di voltura ai sensi degli artt. 22, 28 e 30:

Premesso che fino al 31/12/1989, tutte le domande di voltura presentate ai sensi della legge 222/85 sono esenti dall'imposta di bollo e dai tributi catastali, queste potranno essere prodotte per singolo Comune e comunque separatamente per il catasto terreni e catasto urbano.

Tali domande dovranno essere presentate e sottoscritte dal rappresentante dell'Istituto diocesano ovvero dell'Ente Parrocchia interessato; in esse dovranno essere indicati, negli appositi spazi, i seguenti elementi:

- gli estremi della legge che ne prevede l'esenzione dall'imposta di bollo (L. 222/85);
- gli estremi del decreto ministeriale, da cui risulti l'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti;
- nel quadro A la dichiarazione "in sostituzione degli Enti Ecclesiastici estinti" seguita dall'indicazione della ditta da intestare;

- nel quadro B la dizione "intera consistenza".

Alle domande di voltura così compilate dovrà essere allegata soltanto la fotocopia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il decreto del Vescovo diocesano portante l'elenco dei benefici estinti, con esclusione quindi dei certificati catastali di cui all'art. 4 del D.P.R. 650/72.

L'art. 28, laddove fa riferimento ad Enti Ecclesiastici "o comunque denominati" esime poi dall'indicare nelle domande di voltura le informazioni relative alla cronistoria dei passaggi intermedi, di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 650/72.

B) Trattazione delle domande di voltura:

In via preliminare si ribadisce che le domande di voltura così presentate ed accettate non potranno essere registrate fino a che non sarà stato possibile individuare gli intestatari dei beni oggetto del trasferimento, beni che gli Istituti o Enti potranno anche in seguito precisare con istanza in carta semplice.

L'Ufficio potrà comunque, sulla base dell'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti, sostituire l'attuale denominazione catastale con quella indicata nelle domande di voltura di cui alla legge 222/85, mantenendo inalterate le quote di possesso e/o di reddito, in occasione di altri interventi sulle partite interessate.

Si suggerisce inoltre, al fine di accelerare la registrazione di dette volture, di avvalersi degli elenchi degli intestati per individuare le partite su cui intervenire con registrazioni programmate.

C) Presentazione domande di voltura ai sensi dell'art. 29:

Per quanto concerne invece i ritrasferimenti richiamati al punto c) della premessa anche essi in esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi catastali, restano operanti le norme contenute nell'art. 4 del D.P.R. 650/72, ad eccezione di quella indicata nel comma 4°, punto b) dell'articolo in argomento e di quella inerente il comma 7° qualora i beni risultino catastalmente intestati ad Enti Ecclesiastici estinti comunque denominati. Per semplicità operativa la registrazione di tali volture potrà essere eseguita direttamente dall'Ente Ecclesiastico risultante in Catasto al destinatario del bene.

Si ribadisce comunque che nelle domande di voltura di cui all'art. 29, dovranno obbligatoriamente essere indicati gli estremi catastali dei beni oggetto di ritrasferimento ed allegati i decreti vescovili che ad essi danno luogo.

Ovviamente qualora vengano assegnate porzioni di particelle o di unità immobiliari, deve preventivamente essere approvato il relativo frazionamento, con le norme previste dal 5° comma dell'art. 18 della Legge 47/85, ovvero prodotto il mod. 44 di variazione.

D) Accatastamenti di nuove costruzioni o di variazioni di u.i.

Per analogia, le procedure esposte nei punti A) B) e C) devono essere applicate nei casi di accatastamento di nuove costruzioni o di variazioni di immobili già denunciati.

Pertanto la continuità storica richiesta nei modelli relativi va indicata o con il riferimento alla Legge 222/85 quando trattasi di beni già intestati ad Enti Ecclesiastici, ovvero citando gli estremi degli atti di trasferimento quando i beni risultino catastalmente intestati a persona fisica.

Data la complessità dell'operazione, si invitano i dipendenti Uffici a fornire la massima collaborazione agli Enti interessati al fine di rendere più agevole e meno oneroso il conferimento dei beni in argomento.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOLARE N. 32



Roma, 18 MAG 1988
19

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Alle Conservatorie dei
RR. II.

LORO SEDI

Divisione II C.I. *Lex*
Prot. N.º 12792 *Allegato*

Risposta al Foglio del
Div. *Lex* N.º

OGGETTO: Legge 20/5/1985, n.º 222 - Nuovo assetto degli
Enti Ecclesiastici e nuovo sistema di sostenta-
mento del Clero - Trascrizioni nei Registri
Immobiliari delle Conservatorie dei RR.II. con
servizio ipotecario automatizzato.

Alle Intendenze di Finanza

LORO SEDI

Agli Ispettorati Comp.li Tasse e II.II.
sugli Affari

LORO SEDI

Agli Uffici del Registro

LORO SEDI

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Affari Civili e Libere
Professioni

ROMA

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato
Generale di Finanza

ROMA

Allegato n. 3

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. L. P. - via Garibaldi, 34 - 00100 Roma - Tel. 06/4981 - Telex 320200 - Fax 06/4981

A tutte le Direzioni Generali del
Ministero delle Finanze

LORO SEDI

All'Avvocatura Generale dello Stato

ROMA

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari

ROMA

Al Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 162

ROMA

All'Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49

ROMA

All'Associazione Nazionale Aziende di
Credito Ordinarie
Via Brennero, 1

20123 MILANO

Alla Federazione Italiana Casse Rurali ed
Artigiane
Via Farini, 17

ROMA

In seguito all'entrata in vigore della legge 20/5/1985, n°222, questa Direzione Generale ha diramato la Circolare n°45 del 2/7/1987 per chiarire che i trasferimenti immobiliari, di cui agli artt. 28 e 30 della stessa legge, possono ottenere la trascrizione anche senza l'indicazione dei precisi riferimenti catastali dei beni trasferiti.

Nella richiamata circolare veniva peraltro precisato che le richieste di trascrizione da presentare alle Conservatorie dotate di sistema meccanizzato dovevano contenere tutte le indicazioni previste dai modelli meccanografici di nota, compresa, quindi, l'indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni oggetto del trasferimento.

L'Istituto centrale per il Sostentamento del Clero ha però rappresentato l'impossibilità di individuare i beni da trasferire.

Al riguardo, la Direzione Generale del Catasto, con lettera circolare n. 3/1473 del 9 c.m., dopo aver constatato l'impossibilità per gli Istituti ed Enti ecclesiastici di indicare i dati catastali, ha impartito ai dipendenti uffici, tra l'altro, disposizioni al fine di accettare le domande di voltura degli immobili in argomento senza il prescritto certificato catastale.

D'altro canto l'esonero dal produrre ulteriori atti e documentazioni costituisce una specifica deroga alle vigenti norme (legge 27/2/85, n° 52).

Ciò premesso, d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, le Conservatorie dei RR.II. con servizio ipotecario automatizzato dovranno attenersi, fino al 31 dicembre 1989, alle disposizioni contenute nella Circolare n° 45 del 2/7/1987, e, pertanto, accettare la nota di trascrizione su modello meccanizzato anche senza l'indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni trasferiti, con l'avvertenza che nel riquadro destinato alla descrizione dell'atto di cui si chiede la trascrizione sia indicato:

- "Devoluzione ad Enti Ecclesiastici ex artt. 22, 28 e 30 - L. 222/'85".

Il relativo codice dell'atto è il numero 411.

Gli Istituti ed Enti Ecclesiastici, non appena avranno la possibilità di individuare gli intestatari ed i beni, dovranno presentare alla Conservatoria competente una nota di rettifica ai fini dell'individuazione catastale.

Si ritiene di sottolineare che le note di trascrizione relative al ritrasferimento dei beni di cui all'art. 29 della Legge n°222/1985, dovranno essere compilate con tutti i dati richiesti dallo stesso modello di nota meccanografico.

IL DIRETTORE GENERALE

